



ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

CHE COS'È

L'assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minore a carico fino alla maggiore età (e oltre, al ricorrere di determinate condizioni). L'importo varia in base alla condizione economica del nucleo familiare, come attestata dall'ISEE, e all'età dei figli. È definito "unico" poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e "universale" in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

La domanda di assegno unico universale può essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato. I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

A CHI È RIVOLTO

L'assegno unico spetta ai nuclei familiari:

- per ogni figlio minore a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
 1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 2. svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
 3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 4. svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico per cui non sono previsti limiti di età.

REQUISITI

L'assegno unico è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

COSA DEVO FARE PRIMA DI PRESENTARE DOMANDA

Devo essere in possesso di Isee in corso di validità che posso ottenere o recandomi a un Caf o autonomamente accedendo al servizio Isee precompilato con lo SPID, la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

COME PRESENTERO' LA DOMANDA

La domanda per l'assegno unico potrà essere presentata annualmente a partire dal mese di gennaio ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo.

Inps con specifico messaggio entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto darà specifiche istruzioni in merito alle modalità di presentazione della domanda.

La domanda può essere presentata:

- accedendo dal sito web www.inps.it al servizio "Assegno Unico" con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, pagando la tariffa applicata dal mio gestore telefonico);
- tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

SE SONO PERCETTORE DI REDDITO DI CITTADINANZA?

Ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l'assegno unico sarà corrisposto d'ufficio dall'INPS, senza necessità di presentare domanda.

IMPORTO DELL'ASSEGNO UNICO

L'importo è variabile e viene determinato in base all'ISEE del nucleo familiare richiedente e all'età dei figli a carico; in particolare è prevista:

- una quota variabile modulata in modo progressivo, sulla base dell'ISEE familiare (la soglia ISEE per avere il trattamento massimo è fissata a 15mila euro);
- una quota minima per tutte le famiglie con ISEE assente o sopra i 40mila euro, fissata a 50 euro per figlio.

Inoltre, sono previste delle maggiorazioni per casi specifici.

COME MI VERRA' PAGATO L'IMPORTO E QUANDO?

Il nuovo assegno unico per i figli verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario (sull'IBAN indicato in domanda) oppure mediante bonifico domiciliato.

Fanno eccezione i percettori del Reddito di Cittadinanza i quali ricevono l'importo con le stesse modalità di erogazione del RdC.

L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso in cui sia presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Per i nuovi nati l'assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

DA RICORDARE

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare deve essere comunicata all'INPS entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

AGEVOLAZIONI ABOLITE CON L'INTRODUZIONE DELL'ASSEGNO UNICO

Con l'arrivo dell'assegno unico, nel 2022 saranno abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità:

- il premio alla nascita o all'adozione;
- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani;
- l'assegno di natalità (cd. Bonus bebè).

NEUTRALITÀ FISCALE E COMPATIBILITÀ

L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo. L'assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Inoltre, è compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati. Per la determinazione del Reddito familiare l'assegno non si computa nei trattamenti assistenziali.